

Cass., 1 aprile 2021, n. 9045

***Ai fini del riconoscimento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., possono essere utilizzati, cumulativamente o anche in luogo del bilancio di esercizio, strumenti probatori alternativi forniti unilateralmente dal fallendo***

di Salvatore Casarrubea,

Praticante Avvocato - Dottorando di ricerca in Pluralismi giuridici nell'Università di Palermo

Con sentenza depositata nel maggio 2018, il Tribunale di Ragusa dichiarava il fallimento di una s.n.c. e dei suoi soci illimitatamente responsabili. Proposto reclamo avverso la stessa, ai sensi dell'art. 18, l. fall., la Corte di Appello di Catania respingeva l'impugnazione, ritenendo, fra l'altro, che ai fini della prova dei requisiti per l'esenzione dal fallimento ex art. 1, comma 2, l. fall., il debitore è tenuto a produrre, ex art. 15, comma 4, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, giacché la mancanza di tale documentazione non può che risolversi in danno del debitore.

Avverso tale pronuncia, la società e i soci proponevano ricorso in Cassazione, contestando, tra gli altri motivi, la decisione dei giudici di secondo grado nella parte in cui ritenesse inidonea a dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, co. 2, l. fall., la documentazione probatoria prodotta dal debitore, trattandosi di scritture private da lui formate unilateralmente.

La Suprema Corte, nell'accogliere i relativi motivi di ricorsi, afferma il principio, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del riconoscimento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., possano essere utilizzati, cumulativamente o anche in sostituzione del bilancio di esercizio, strumenti probatori alternativi forniti unilateralmente dal fallendo (cfr., fra le tante, Cass., 23 novembre 2018 n. 30516).

Invero, a dire dei giudici di legittimità, l'utilizzabilità di mezzi di prova alternativi ai bilanci di esercizio deriva dalla circostanza che l'art. 1 della legge fallimentare non menziona neppure i documenti di bilancio.

Né, in questa prospettiva, osterebbe – contrariamente a quanto invece ritenuto dai giudici di appello – la circostanza che l'art. 15, co. 4, l. fall. disponga che “*l'imprenditore depositi i bilanci degli ultimi tre esercizi*”. Osservano infatti i giudici di legittimità che “*Lo scarto tra quest'ultima norma, che governa in generale la materia dell'istruttoria da svolgere in sede prefallimentare, e quella dell'art. 1, destinata invece al tema dei presupposti sostanziali di "non fallibilità", si manifesta in sé stessa evidente. Parrebbe aberrante, inoltre, pensare che la mancata produzione dei bilanci in sede di svolgimento dell'istruttoria prefallimentare abbia comunque – e come conseguenza diretta e automatica – la dichiarazione di fallimento del debitore*”.

***Per informazioni:***

Recapito: via Catania n. 8 bis, 90141Palermo

Tel./Fax: + 39 091 2513620

Email: segreteria@studioperrino.it

A ciò va aggiunto, secondo la Suprema Corte, che la sussistenza del presupposto dei ricavi lordi di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), 1. fall. può risultare, stante il tenore letterale della norma, “*in qualunque modo*”. Il che suggerisce all'interprete di riferire tale condizione anche agli altri due presupposti indicati rispettivamente alle lettere a) e c) del medesimo comma. Ciò perché non “*v'è motivo per trattare diversamente*” – scrivono i giudici – “*il requisito dei ricavi da quelli dell'attivo e del montante dei debiti*”.

In tale ottica, ritiene la Corte come la funzione che presiede alla norma di cui all'art. 1, 1. fall. non è quella di sanzionare l'imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio, né tantomeno quella di premiare coloro che abbiano adempiuto tale onere. La norma si iscrive piuttosto nella logica di esentare, in ottica deflattiva, dalle procedure concorsuali del fallimento e del concordato preventivo gli imprenditori di “*modeste dimensioni oggettive*”: in questa prospettiva, una selezione restrittiva dei mezzi di prova dei requisiti dimensionali sarebbe in contrasto con la *ratio* sottesa alla disposizione in parola. Opinando diversamente, a dire dei giudici, si finirebbe per far assurgere a presupposto di accesso all'esenzione del fallimento di cui all'art. 1, co. 2, 1. fall. il deposito dei bilanci o, più ampiamente, la tenuta di una regolare contabilità.

Lo scrutinio in ordine alla sussistenza dei requisiti di “non fallibilità” di cui all'art. 1, comma 2, 1. fall. è un “*campo di indagine* – affermano i giudici di legittimità – *particolarmente aperto e disponibile*”. Ne deriva che il bilancio di esercizio, quale rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, può essere sì canale “privilegiato” per la valutazione prevista dall'art. 1, comma 2, senza che ciò implichi alcuna preclusione o sorta di vincolo (cfr., sul punto, Cass., 26 novembre 2018 n. 30541).

A quanto sopra va aggiunto, secondo la Suprema Corte, che, ai fini dei requisiti di cui all'art. 1, co. 2, 1. fall., a rilevare non è tanto la provenienza dei documenti dal debitore coinvolto, quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa che essi riflettono. In quest'ottica, non merita di essere condivisa la valutazione negativa che i giudici del gravame hanno riservato alla documentazione prodotta dalla società, per la mera circostanza che la stessa fosse stata unilateralmente formata dal medesimo debitore.

Per tali ragioni, la Corte, nell'accogliere il ricorso, ha cassato la pronuncia impugnata, rinviando la controversia alla Corte di appello di Catania che, in diversa composizione, dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

### ***Per informazioni:***

Recapito: via Catania n. 8 bis, 90141Palermo  
Tel./Fax: + 39 091 2513620  
Email: segreteria@studioperrino.it